

LÈGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GENNAIO 1882

sott'ufficiali, ma solo di quelli che avessero servito nell'esercito o nell'armata, e per questi il limite dell'età si dice che sarà aumentato di tanti anni, quanti ne avranno passati sotto le bandiere. Evidentemente quest'articolo non fa neppure la più lontana allusione a quell'articolo, che fu già promulgato con legge, relativo agli scrivani locali; quindi se noi ammettessimo così come è questo articolo, è certo che i sott'ufficiali anziani congedati non vi sarebbero punto contemplati, nè qui per loro si farebbe per legge nessuna riserva, nè una possibile applicazione legale. È perciò che io insisto nel mio emendamento. Se la forma dell'emendamento non aggrada all'onorevole ministro, esprima il concetto come vuole; purchè sia bene espresso che la metà dei posti degli ufficiali d'ordine è riservata ai sott'ufficiali anziani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARCHIORI, relatore. Io credo che l'onorevole Cavalletto debba domandare che sia applicata la legge 22 luglio 1881; o meglio l'articolo 2 di quella legge, nulla più, nulla meno. Esigere di più mi pare che corrisponda a perturbare una legge che ha un carattere generale.

Ora io credo che quando nell'articolo 34 si ponesse la condizione: « Salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1881 » egli potrebbe essere completamente soddisfatto, e che i pericoli che egli paventa sarebbero scongiurati. Solamente bisogna considerare che noi abbiamo tutto il personale straordinario, il quale ha pure dei diritti, e si trova in una posizione speciale rispetto all'amministrazione dei lavori pubblici nella quale ha prestato servizio da così lungo tempo.

Quindi io credo che bisogna mettere in testa a quell'articolo che « dopo la prima applicazione del ruolo e salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1881, n° 341 (serie 3^a), per l'ammissione ai posti d'ufficiale d'ordine è necessario la licenza liceale, ecc. »

Con ciò l'articolo non fa che richiamare tassativamente, esplicitamente, quei diritti e quelle disposizioni che da leggi anteriori sono stati accordati agli scrivani locali.

Che se l'onorevole Cavalletto domanda invece che con questa legge si faccia ancora una larghezza maggiore, e si stabilisca cioè, che quelli che hanno servito nell'armata non sono tenuti a presentare quei requisiti che le singole amministrazioni possono richiedere, domanda troppo, a mio avviso. Il regolamento potrà precisare meglio, ma certo le singole amministrazioni hanno diritto di scegliere il personale a loro occorrente con quei criteri e con

quelle condizioni che stimeranno più convenienti. Ai militari potrà farsi un'ulteriore concessione, ma sono necessari dei limiti, delle norme.

Quindi io proporrei la seguente dicitura:

« Dopo la prima applicazione del ruolo, e salva l'applicazione dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1881, n° 341 (serie 3^a), per l'ammissione ai posti di ufficiale d'ordine è necessaria la licenza liceale, ecc. »

PRESIDENTE. Vuole avere la compiacenza di mandare per iscritto l'emendamento?

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Io ho la sfortuna di non farmi capire. Coll'onorevole ministro dei lavori pubblici però ci siamo già intesi: egli mi ha capito perfettamente. L'onorevole ministro non sogna nemmeno di pretendere dai sott'ufficiali che hanno servito 11 anni nell'esercito o nell'armata la licenza ginnasiale o la licenza delle scuole tecniche; cosa a cui tiene molto il relatore, non so perchè. Oggi si tratta dell'amministrazione dei lavori pubblici, e quindi possiamo benissimo stabilire che il sott'ufficiale, che è già scrivano locale, può entrare come ufficiale d'ordine nell'amministrazione dei lavori pubblici. Ma a sostenere il mio asserto io poi invoco una autorità, che è molto maggiore della mia. Invoco l'autorità di un progetto di legge presentato al Senato il 4 febbraio 1881 dall'onorevole Depretis, allora ministro dell'interno, e dall'onorevole Cairoli, presidente del Consiglio dei ministri. In questo progetto di legge c'è un articolo, l'articolo 13, il quale in un ultimo capoverso, dove si discorre della categoria degli impiegati ufficiali d'ordine, si dice: « gli aspiranti alla categoria d'ordine, sulla esibizione della licenza di ginnasio o di scuola tecnica, potranno ammettersi all'esperimento di che al successivo articolo 17. Per verificare l'idoneità all'accettazione nella categoria d'ordine dei sott'ufficiali dell'esercito e della marina saranno stabilite norme speciali nei regolamenti di ciascuna amministrazione. » Per questi non si domanda licenza nè tecnica, nè ginnasiale. Quindi io vorrei che fosse bene espresso che quando abbiano i requisiti voluti per essere fatti scrivani locali, possano essere anche impiegati d'ordine nell'amministrazione dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ripeto la mia dichiarazione esplicita. Io non ho fatto opposizione di nessuna sorta alla proposta o, per meglio dire, alla considerazione svolta dall'onorevole Cavalletto. Ho dichiarato solamente che credeva che non ci fosse bisogno di una disposizione speciale, perchè quella della legge generale relativa agli scrivani locali non domanda che l'idoneità, ed io ho sempre